



INSIEME PER LA FAMIGLIA ONLUS

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

VIA DEL SEMINARIO 36

59100 PRATO

C.F.: 92067660487

VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno duemilaventidue e questo dì 12 del mese di Ottobre in Prato, presso la sede dell'associazione, si è riunita in seconda convocazione l'assemblea straordinaria degli Associati alle ore 17:30 per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Adeguamento dello statuto ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017 e del D.Lgs. 105/2018. Integrazioni richieste. Delibera in merito

Sono presenti n. 11 soci su n. 12 Associati; è presente il Consiglio Direttivo nelle persone dei Signori: Venco Italia, Saccenti Chiara, Ferrari Carlo. Assume la Presidenza dell'Assemblea la Sig.ra Venco Italia e funge da Segretario il Sig. Ferrari Carlo.

L'Assemblea risulta regolarmente costituita ai sensi degli artt. 9/10 dello Statuto Associativo e può validamente deliberare sul primo punto di cui all'Ordine del Giorno. Prende la parola il Presidente che, relaziona sulla richiesta di adeguamento statutario e integrazioni ai fini dell'iscrizione al RUNTS ricevuta in data 28/09/2022 e dato lettura del nuovo Statuto, chiede all'Assemblea la sua approvazione. I Soci presenti, deliberano all'unanimità la modifica dello Statuto allegato al presente Verbale.

Non essendovi altro da discutere e deliberare, la riunione si scioglie alle ore 18:00 dopo aver letto, approvato e sottoscritto il presente verbale

IL PRESIDENTE: VENCO ITALIA

Venco Italia

IL VICEPRESIDENTE: SACCENTI CHIARA

Chiara Saccenti

IL SEGRETARIO: FERRARI CARLO

Carlo Ferrari

I SOCI PRESENTI

MORETTI STEFANIA

Stefania Moretti

GENNARI PAOLO

Paolo Gennari

MAFFII ELISABETTA

Elisabetta Maffii

GIUSTI RODOLFO

Rodolfo Giusti

CHITI GRAZIANO

Graziano Chiti

CARLESÌ SERGIO

Sergio Carlesì

PIERACCINI GIOVANNI delega Ferrari Carlo

GIORGETTI PIETRO delega Venco Italia



AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO TERRITORIALE DI PRATO
Eseguita registrazione dell'atto rog.to il 21 OTT 2022
al N. 1706 Mod. 3 Vol.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

1. FUNZIONARI

Francesco

Firma su delega del Direttore Provinciale

STATUTO

DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE

Art. 1

L'Associazione di Volontariato denominata «*INSIEME PER LA FAMIGLIA – ODV*» svolge la sua attività ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "*Codice del Terzo settore*") e successive modifiche.

L'associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di *Organizzazione di volontariato* che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

Art. 2

L'Associazione si professa *apartitica* e non persegue scopo di lucro, nemmeno indiretto o equivalente. Essa si avvale dell'opera prestata in modo personale, spontaneo e gratuito dai volontari ed intende perseguire esclusivamente fini di solidarietà. L'Associazione prendendo ispirazione dal *Vangelo* e dall'insegnamento sociale della chiesa, tenendo conto delle indicazioni pastorali della *Diocesi di Prato* intende perseguire finalità altruistiche e specificatamente l'assistenza religiosa, morale e sociale alle famiglie pratesi e non, di italiani e di stranieri, con iniziative di qualsiasi tipo, forma e modalità.

L'associazione persegue perciò finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del *Codice del Terzo settore*, avvalendosi in modo prevalente

dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni (lettera A, art. 5 codice del Terzo settore);
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera D, art. 5 codice del Terzo settore);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera I, art. 5 codice del Terzo settore);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lettera L, art. 5 codice del Terzo settore);
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma

2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 (lettera P, art. 5 codice del Terzo settore);

- *accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti* (lettera R, art. 5 codice del Terzo settore);
- *beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti* di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, *o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo* (lettera U, art. 5 codice del Terzo settore);
- *promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata* (lettera V, art. 5 codice del Terzo settore);
- *promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244* (lettera W, art. 5 codice del Terzo settore).

È fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quella sopra elencata. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, *attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo

criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

Fanno parte altresì degli scopi dell'associazione:

- a) promozione di iniziative che abbiano come elemento caratterizzante la famiglia come cellula primaria di convivenza sociale cristiana;
- b) promuovere la promozione della solidarietà fra famiglie com'è intesa dalla dottrina sociale della chiesa;
- c) offrire la possibilità ai fedeli della Diocesi di Prato di esercitare la carità nei confronti di famiglie bisognose in difficoltà economiche, civili e sociali.
- d) promuovere in tutte le sedi opportune campagne di sensibilizzazione ed informazione del problema della famiglia come nucleo fondamentale della società.
- e) la promozione e gestione di iniziative di ogni genere tese a favorire il superamento di situazioni di disagio ed marginalità nella conduzione dei nuclei familiari esistente nella Diocesi di Prato.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di *raccolta fondi* - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 3

L'associazione ha sede legale in Prato (PO)

DURATA

Art. 4

La durata della Associazione è illimitata.

PATRIMONIO

Art. 5

Il patrimonio è formato:

- dalle quote sociali versate dagli associati;
- da eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione;
- dai contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e/o giuridiche;
- da eventuali erogazioni, liberalità, donazioni e lasciti;
- da eventuali beni mobili e immobili acquistati o ricevuti in donazione;
- entrate da attività di interesse generale, indicate nel presente statuto, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore;
- rendite patrimoniali;
- proventi dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore;
- proventi da attività di raccolta fondi, di cui all'art. 7 del Codice del Terzo settore;
- da eventuali entrate per servizi prestati dall'Associazione.

Eventuali avanzi di gestione non saranno mai distribuibili direttamente o indirettamente tra i soci a qualsiasi categoria essi appartengano. Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Non è possibile procedere alla distribuzione di fondi aventi natura di capitale direttamente o indirettamente tra i soci: l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, durante la vita dell'Associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ASSOCIATI

Art. 6

Possono essere associati dell'Associazione tutti coloro che accettino, nella loro domanda, il presente statuto, siano esse persone fisiche come persone giuridiche, associazioni od enti operanti nel medesimo settore, che ne condividono gli scopi associativi.

Possono accedere alla qualifica di associato le persone fisiche e/o

giuridiche che presentano regolare domanda in forma scritta al Consiglio Direttivo dell'Associazione; verificandosi il caso di persone giuridiche, associazioni od enti, nella domanda di ammissione va specificata la persona fisica alla quale l'associazione dovrà fare riferimento per tutte le comunicazioni di natura associativa.

La domanda del candidato dovrà essere in forma scritta e presentata al Consiglio Direttivo dell'Associazione e sulla domanda di ammissione si esprime, secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, il Consiglio Direttivo dell'Associazione il quale si riserva di accettarla sulla base di informazioni e di esperienze svolte dal candidato nel settore specifico di attività. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato, anche nel caso di diniego.

All'atto dell'ammissione gli associati verseranno la quota sociale fissata dal Consiglio Direttivo; sono altresì obbligati al versamento delle quote associative che verranno annualmente stabilite dal Consiglio Direttivo. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

I contributi, le quote associative e le quote sociali sono intrasmissibili, non sono trasferibili, *rimborsabili* o *rivalutabili*. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non

hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Ogni associato si impegna a portare la propria opera gratuita in forza dell'associazione nel rispetto delle finalità istituzionali.

Gli associati si distinguono in Soci Fondatori e Soci Ordinari. I Soci Ordinari sono quelli che successivamente alla costituzione presenteranno domanda al Consiglio Direttivo e questa verrà accettata.

L'appartenenza ad una delle diverse categorie di soci previste nel presente Statuto attribuisce i seguenti diritti:

- a) il diritto di partecipare ad ogni attività associativa;
- b) il diritto di essere eletti negli organi associativi;
- c) il diritto di voto per l'approvazione del rendiconto annuale consuntivo e preventivo;
- d) il diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello Statuto, nonché per le elezioni di ogni carica prevista dal medesimo, il tutto senza limitazione alcuna.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- e) rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- f) svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- g) versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di

versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

Art. 7

La qualità di socio si perde:

- a) per dimissioni in forma scritta;
- b) per esclusione;
- c) per decesso.

L'esclusione è adottata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per morosità superiore a sei mesi nel pagamento delle quote sociali e/o associative, oppure per svolgimento di attività in contrasto o concorrenza con quella dell'associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Consiglio Direttivo.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto, il quale entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea.

Art. 8

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di controllo al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 codice del terzo settore.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 9

L'Assemblea generale è composta dai soci in regola con il versamento della quota sociale per l'anno in corso, i quali hanno tutti i medesimi poteri di intervento e di voto.

Ogni socio, sia esso fondatore o ordinario, ha diritto ad un solo voto, qualunque sia il valore della quota e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta e firmata ovvero inviata alla Segreteria via e-mail; sono ammesse non più di una delega per persona.

Le deleghe debbono essere depositate dal socio cui sono state intestate, prima che l'Assemblea abbia inizio.

Hanno diritto a partecipare all'Assemblea, sia che deliberi in sede ordinaria che in sede straordinaria, i soci con il medesimo diritto di voto.

Art. 10

L'Assemblea generale dei soci è presieduta dal Presidente; in caso di assenza o impedimento del Presidente, l'Assemblea sarà presieduta da un socio nominato dai presenti. L'Assemblea procederà poi alla nomina di un Segretario anche non socio.

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza, di persona o per delega, di almeno la metà più uno di tutti i soci. Trascorse almeno ventiquattr'ore da quella indicata nell'invito, l'assemblea è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione con la presenza, di persona o per delega, di almeno i tre quinti di tutti i soci.

Trascorso almeno un giorno da quello indicato nell'invito, l'assemblea straordinaria è valida in seconda convocazione con la presenza, di persona o per delega, di almeno il cinquanta per cento di tutti soci.

L'Assemblea generale dei soci sia in sede ordinaria che in sede straordinaria delibera a maggioranza dei voti.

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno sia presso la sede sociale o anche altrove purché in Italia entro il quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.

L'Assemblea è convocata mediante avviso scritto anche a mezzo telefax o posta elettronica inviato a ciascun associato almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Negli inviti devono essere indicati la data, la località e l'ora della riunione, nonché l'ordine delle materie da trattare.

Art. 11

Spetta all'Assemblea deliberare in sede ordinaria, inderogabilmente, in merito:

- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi* (in particolare la nomina del Consiglio Direttivo ed al suo interno del Presidente e del Vice Presidente e del Segretario Economo) e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- *approva il bilancio di esercizio;*

- al programma generale della associazione;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- ogni argomento che il Consiglio Direttivo intendesse sottoporre.

Spetta all'Assemblea deliberare, inderogabilmente, in sede straordinaria in merito:

- alle modifiche da apportare allo Statuto;
- sullo scioglimento dell'associazione e nomina dei liquidatori;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- su ogni altro argomento non di competenza dell'Assemblea ordinaria.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 12

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 5 consiglieri eletti dall'Assemblea generale fra i soci. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Se viene meno uno o più dei consiglieri, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. I consiglieri nominati dall'Assemblea scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Art. 13

Il Consiglio ha il compito di attuare gli scopi statutari in armonia con le deliberazioni dell'Assemblea generale dei soci; fra l'altro è responsabile dell'amministrazione sociale e dovrà redigere annualmente, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, il rendiconto annuale consuntivo e preventivo; inoltre il Consiglio Direttivo, a titolo esemplificativo e non esaustivo delibera in merito:

- alle domande di ammissione di nuovi soci;
- alla determinazione del valore della quota sociale e delle quote associative;
- all'esercizio del potere di spesa;
- alla stipula di accordi e convenzioni con Enti, istituzioni, soggetti privati economici e non;
- alla ratifica dell'applicazione di provvedimenti disciplinari o riabilitativi nei confronti dei soci;
- all'approvazione di uno o più regolamenti per disciplinare: le modalità di riunione; la gestione delle spese di segreteria; la determinazione dell'entità di eventuali rimborsi per il trasferimento dei Consiglieri; il codice deontologico dei soci; l'affidamento di incarichi e studi; la gestione patrimoniale dell'Associazione;

- la proposta degli indirizzi programmatici dell'associazione;
- la nomina di eventuali responsabili per i rapporti con le istituzioni.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'associazione ad eccezione di quelli che la legge o lo Statuto riservano all'assemblea.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 14

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogniqualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o la maggioranza dei consiglieri.

Gli avvisi di convocazione verranno comunicati dal Presidente almeno cinque giorni prima di ciascuna riunione per iscritto anche a mezzo telefax o posta elettronica.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, oppure, in sua assenza, dal Vice Presidente o, qualora questi mancassero, dal Consigliere più anziano di età. Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei consiglieri. Non sono ammesse deleghe. Le

deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

IL PRESIDENTE

Art. 15

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione sia nei rapporti interni che in quelli esterni; vigila e cura perché siano attuate le deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea; provvede alla osservanza delle disposizioni statutarie e alla disciplina sociale.

In caso di urgenza può agire con i poteri del Consiglio Direttivo; le sue deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte all'approvazione di quest'ultimo nella sua prima riunione. In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente. In caso di dimissioni del Presidente spetta all'Assemblea degli associati di disporre la nomina di un nuovo Presidente.

Organo di controllo

Art. 16

L'Organo di controllo, anche *monocratico* è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora

applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la *revisione legale* dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Bilanci

Art. 17

L'esercizio economico si chiude al 31 dicembre di ogni anno; entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo sottoporrà all'Assemblea il rendiconto consuntivo relativo all'anno precedente ed il bilancio preventivo relativo all'anno successivo. Successivamente all'approvazione, il bilancio/rendiconto approvato

sarà depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Al ricorrere dei requisiti previsti dall'articolo 14 del codice del Terzo settore in tema di Bilancio sociale e informativa sociale, l'associazione deve:

- pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti (informativa sociale, art. 14 c. 2 codice del terzo settore);
- redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale (bilancio sociale, art. 14 c. 1 codice del terzo settore).

Libri

Art. 18

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo qualora scelto o ricorrente per legge, tenuto a cura dello stesso

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: richiesta scritta al presidente.

Volontari e lavoro retribuito

Art. 19

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. I volontari devono essere assicurati in base all'articolo 18 del Codice del terzo Settore. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei

limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

Scioglimento

Art. 20

Lo scioglimento e/o liquidazione dell'Associazione e la nomina dei liquidatori devono essere deliberati dall'Assemblea. La delibera di scioglimento e/o liquidazione dell'Associazione dovrà essere presa dalla maggioranza dei tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento, per qualsiasi causa esso intervenga, la devoluzione del patrimonio, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà effettuata alla Fondazione Solidarietà Caritas (ente filantropico) o ad altro Ente del terzo settore od altre Associazioni di volontariato Onlus operanti in settore identico e analogo o per fini di pubblica utilità, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

Art. 21

Fino al termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore medesimo, l'Associazione è soggetta a quanto previsto al d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, e rimane iscritta all'anagrafe regionale delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Le disposizioni del presente statuto incompatibili con quanto previsto dal predetto D.Lgs.n. 460 del 1997 sono inefficaci fino al termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore.

Ai fini di cui ai commi 1 e 2, in particolare, l'Associazione:

- a) svolge attività in via principale per esclusivi fini di solidarietà, nei settori di cui all'art. 10, c.1, lett. a), nn. 1-3-4-5-10 del d.lgs. n. 460 del 1997. Può svolgere attività direttamente connesse ai settori di attività;
- b) continua ad utilizzare la denominazione di Associazione Onlus in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico. A decorrere dal termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore, l'Associazione assume denominazione di cui all'art. 1 del presente statuto;
- c) osserva i limiti previsti dall'art. 10, c.6, lett. c) del d.lgs. n. 460 del 1997 (se prevista retribuzione);
- d) in caso di scioglimento prima del termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore, il patrimonio residuo sarà destinato ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 22

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Letto Approvato e sottoscritto dai soci presenti all'Assemblea Straordinaria del 12/10/2022.

VENCO ITALIA Felice Italia

SACCENTI CHIARA Chiara

FERRARI CARLO Carlo

CHITI GRAZIANO Chiti Graziano

MORETTI STEFANIA Stefania

MAFFII ELISABETTA Maffi Elisabetta

GENNARI PAOLO Paolo

GIUSTI RODOLFO Rodolfo

CARLESÌ SERGIO Sergio

PIERACCINI GIOVANNI delega Carlo Ferrari

GIORGETTI PIETRO delega Italia Venco

